SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1345-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1981
(V. *Stampato n.* **630**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 marzo 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento, con la legge 16 maggio 1978, n. 196, aveva delegato il Governo ad estendere con una o più leggi delegate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, onde evitare che le funzioni amministrative della regione Vale d'Aosta fossero minori di quelle delegate dallo Stato alle regioni ordinarie. Tale delega venne ulteriormente rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, senza però che il Governo sia riuscito ad adempiere al mandato del Parlamento. Di qui il disegno di legge al nostro esame. Esso però non contiene semplicemente un provvedimento di rinnovo, ma aggiunge alla delega prevalente più sopra ricordata, un'altra, in base alla quale il Governo è autorizzato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla stessa Regione in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali. È solo il caso di ricordare che il Senato, con ordine del giorno del 5 ottobre 1977, aveva già impegnato in tal senso il Governo e che di uguale avviso era stata la Camera dei deputati con ordine del giorno del 27 aprile 1978.

L'articolo 1 del presente disegno di legge ripete sostanzialmente le prescrizioni già contenute nell'articolo 72 della legge 16 maggio 1978 n. 196. La Camera ha però ritenuto opportuno integrate i princìpi indicati in tale articolo, aggiungendo il punto 5 che così recita: « Rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ». Con ciò si è inteso ribadire un principio costituzionalmente corretto ma non sempre correttamente inteso dai poteri centrali e cioè che laddove si tratta di attività amimnistrative proprie che trovano il loro fondamento nello Statuto della regione della Valle d'Aosta, si deve escludere il compito di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. È evidente che il problema non si pone per le funzioni amministrative che non derivano dallo statuto ma che vengono delegate alla Regione da parte dello Stato. Del resto ciò risulta sufficientemente chiaro dal presente disegno di legge che distingue nettamente fra le funzioni delegate (punti 1 e 2 dell'articolo 1) e le funzioni proprie (punto 5 dell'articolo 1).

L'articolo 3, riguardante la procedura da seguire da parte del Governo per l'emanazione delle norme delegate, nulla innova nei confronti della precedente delega in quanto recepisce integralmente il comma 2° dell'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Onorevoli Senatori, il ritardo con il quale si provvede ad estendere alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, suggerisce la necessità di approvare con urgenza il presente disegno di legge onde evitare il permanere di una notevole disparità di poteri con le regioni a statuto ordinario. Su di esso il voto della 1ª Commissione è stato unanime, anche a sottolineare ancora una volta la validità del dettato costituzionale che guarda alle autonomie locali come alla prima espressione della libertà.

VERNASCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;

2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;

5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonchè ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

Art. 3.

Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei ministri, e da tre rappresentanti della Regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.